

Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli organismi associativi tra apicoltori ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura) emanato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2020, n. 148.

Art. 1 modifiche all'articolo 1 del DPREg 148/2020

Art. 2 modifiche all'articolo 2 del DPREg 148/2020

Art. 3 sostituzione dell'articolo 3 del DPREg 148/2020

Art. 4 sostituzione dell'articolo 5 del DPREg 148/2020

Art. 5 sostituzione dell'articolo 6 del DPREg 148/2020

Art. 6 modifica all'articolo 7 del DPREg 148/2020

Art. 7 sostituzione dell'articolo 8 del DPREg 148/2020

Art. 8 modifica all'articolo 9 del DPREg 148/2020

Art 9 modifica all'articolo 11 del DPREg 148/2020

Art 10 modifica all'articolo 13 del DPREg 148/2020

Art. 11 entrata in vigore

Art. 1 modifiche all'articolo 1 del DPREg 148/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2020, n. 148 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli organismi associativi tra apicoltori ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura)) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera a) è abrogata;
- b) alla lettera c) le parole "tecnico amministrativa" sono soppresse.

Art. 2 modifiche all'articolo 2 del DPREg 148/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del DPREg 148/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 dell'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022";
- b) alla lettera d) le parole "14, del regolamento (UE) 702/2014" sono sostituite dalle seguenti: "1, punto 59, del regolamento (UE) 2022/2472";
- c) alla lettera e) le parole "45, del regolamento (UE) 702/2014" sono sostituite dalle seguenti: "1, punto 3, del regolamento (UE) 2022/2472".

Art. 3 sostituzione dell'articolo 3 del DPRReg 148/2020

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 148/2020 è sostituito dal seguente:

"art. 3 (regime di aiuto)

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2022/2472, in particolare nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 22 (Aiuti per servizi di consulenza), 24 (Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli) e 26 (Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali) del regolamento medesimo."

Art. 4 sostituzione dell'articolo 5 del DPRReg 148/2020

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 148/2020 è sostituito dal seguente:

"art. 5 (iniziative ammissibili a finanziamento)

1. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

a) azioni promozionali a favore delle produzioni del settore apistico:

1) organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;
2) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti dell'apicoltura purché prive di riferimenti al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari, salvo quanto previsto dall'articolo 24, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2022/2472;

b) servizi di consulenza, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività, al fine di migliorare le prestazioni dell'impresa;

c) azioni previste nell'ambito del programma pubblico di prevenzione, controllo, eradicazione finalizzato alla lotta alla varroasi.

2. La consulenza di cui al comma 1, lettera b) è riferita ad almeno un obiettivo specifico ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 435 del 6 dicembre 2021, e verte su almeno uno degli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2472 e può comprendere anche gli argomenti di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2472.

3. Le azioni e i servizi rientranti nelle iniziative ammissibili a finanziamento di cui al comma 1 vengono prestate dagli organismi associativi tra apicoltori che, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettera b), garantiscono adeguate risorse in termini di personale qualificato e formato."

Art. 5 sostituzione dell'articolo 6 del DPRReg 148/2020

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 148/2020 è sostituito dal seguente:

"art. 6 (costi ammissibili)

1. Sono ammissibili a finanziamento i seguenti costi:

- a) per le iniziative previste all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1):
- 1) spese di iscrizione;
 - 2) spese di viaggio e spese per il trasporto delle api;
 - 3) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
 - 4) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
 - 5) premi simbolici fino ad un valore di euro 200,00 per premio e vincitore, solo se il premio è stato effettivamente consegnato, su presentazione di una prova della consegna;
- b) per le iniziative previste all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2):
- 1) spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari della regione o che producono un determinato prodotto apistico, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;
 - 2) spese di divulgazione di conoscenze scientifiche sui prodotti apistici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti;
- c) per le iniziative previste all'articolo 5, comma 1, lettera b): costi connessi alla prestazione di consulenze che non rivestono carattere continuativo o periodico o comunque connessi alle normali spese di funzionamento;
- d) per le iniziative previste all'articolo 5, comma 1, lettera c): spese documentate per l'acquisto e la distribuzione dei farmaci veterinari autorizzati.
2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile a finanziamento nel caso in cui non sia detraibile ai sensi della normativa vigente.”.

Art. 6 modifica all'articolo 7 del DPRReg 148/2020

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 148/2020, le parole “punti 1) e 2) e lettera b), punto 1)” sono sostituite dalle seguenti: “numero 1)”.

Art. 7 sostituzione dell'articolo 8 del DPRReg 148/2020

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 148/2020 è sostituito dal seguente:

“art. 8 (intensità di aiuto)

1. I finanziamenti relativi alle azioni promozionali a favore delle produzioni apistiche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), sono concessi nella misura massima dell'80 per cento dei costi ritenuti ammissibili.
2. I finanziamenti relativi ai servizi di consulenza, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), sono concessi nel rispetto delle soglie massime definite dall'articolo 22, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 2022/2472.
3. I finanziamenti relativi all'acquisto di farmaci veterinari per le azioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono concessi nella misura massima del 90 per cento dei costi ritenuti ammissibili.

Art. 8 modifica all'articolo 9 del DPRReg 148/2020

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 148/2020 è abrogata.

Art. 9 modifica all'articolo 11 del DPRReg 148/2020

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 148/2020 le parole "7/2000" sono sostituite dalle seguenti: "20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)".

Art 10 modifica all'articolo 13 del DPREg 148/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del Presidente della Regione 148/2020 le parole "702/2014" sono sostituite dalle seguenti: "2022/2472".

Art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE